

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE**  
DEL DOCUMENTO DEGLI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO DELLA XVI  
LEGISLATURA

INTERVENTO 2.2.4  
**SOSTEGNO ALLE LAVORATRICI AUTONOME E LIBERE PROFESSIONISTE  
ASSENTI DAL LAVORO PER GRAVIDANZA O MATERNITA' O PER ESIGENZE  
LEGATE ALLA CRESCITA DEI FIGLI**

Approvate dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 10 di data 26 maggio 2021, successivamente modificate con deliberazioni n. 5 di data 26 gennaio 2022 e n.1 di data 24 gennaio 2024.

**Art. 1 - Requisiti della/del sostituta/o**

1. La persona che sostituisce la richiedente deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
  - a) essere individuata tra i nominativi inseriti nel Nuovo Registro Provinciale Co-manager;
  - b) essere iscritta all'Ordine professionale o Collegio professionale richiesto per lo svolgimento dell'attività;
  - c) avere il titolo formale che abilita all'esercizio dell'attività;
  - d) possedere un'esperienza derivante da almeno tre anni di lavoro continuativi in forma autonoma o subordinata in attività attinente o analoga alla sostituzione, esclusi i periodi di apprendistato.

**Art. 2- Requisiti di accesso**

1. Il contributo è concesso per motivi legati alla gravidanza, tenendo come riferimento quanto previsto dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e successive modifiche e integrazioni.
2. Detto contributo è concesso sulla base dell'accertamento dello stato di gravidanza verificato da un medico specialista.
3. Il finanziamento di progetti di sostituzione è concesso anche per necessità conciliative nei confronti dei figli di età inferiore ai dodici anni.

**Art. 3 - Modalità di sostituzione**

1. Il rapporto di lavoro che si instaura tra la richiedente e il/la sostituto/a potrà essere di natura dipendente o in alternativa di natura autonoma nel rispetto della normativa vigente in materia. Nel caso di imprenditrice, socia di società, partecipante all'impresa familiare, la sostituzione avviene esclusivamente mediante assunzione con contratto di lavoro subordinato, fermo restando che si deve sempre trattare di una sostituzione della lavoratrice autonoma.
2. Il progetto può prevedere una *sostituzione totale* (relativa a tutte le attività della richiedente) o una *sostituzione parziale* che copra solo una parte delle attività della richiedente.
3. In ogni caso il rapporto instaurato deve essere compatibile con le tipologie di attività da svolgere e con le caratteristiche professionali del/la sostituto/a.
4. Se la sostituzione avviene mediante assunzione con contratto di lavoro subordinato:
  - a) l'inquadramento del/la sostituto/a deve essere adeguato alle mansioni svolte in virtù del progetto di sostituzione. La/Il sostituta/o non può essere assunta/o con contratto di apprendistato.

- b) si applicano le esclusioni previste per gli incentivi all'assunzione previsti dal Documento degli interventi di politica del lavoro;
  - c) può essere ammessa a contributo anche una *sostituzione totale o sostituzione parziale* con una persona che sia già alle dipendenze della richiedente o il cui rapporto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze della richiedente sia cessato da meno di 60 giorni dall'avvio del progetto, a condizione che al suo posto e per il periodo in cui viene richiesto il contributo, la richiedente assuma un altro/a lavoratore/rice adibito/a alle mansioni svolte in precedenza dal/la sostituto/a. Tale lavoratore/rice non può essere assunto/a con contratto di apprendistato. Anche per tale nuova assunzione si applicano le esclusioni previste per gli incentivi all'assunzione previsti dal Documento degli interventi di politica del lavoro e la lavoratrice/tore non deve aver cessato un rapporto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze della richiedente da meno di 60 giorni dall'avvio del progetto.
5. In caso di professione per l'esercizio della quale sia richiesta l'iscrizione in appositi albi, elenchi o il possesso di un titolo che abiliti all'esercizio dell'attività, la sostituzione è consentita esclusivamente se il/la sostituto/a vi sia iscritto/a o possieda il titolo medesimo.

#### **Art. 4 - La durata del progetto**

1. Ogni progetto può durare al massimo 18 mesi.
2. Il periodo massimo di 18 mesi di durata del contributo è riferito ad ogni figlio di età inferiore ai 12 anni convivente e può comprendere il periodo della gravidanza.

#### **Art. 5 - La misura del contributo**

1. Il contributo massimo previsto dal vigente Documento pari a € 20.000,00 che possono arrivare fino a € 25.000,00 (in caso di sostituzione con una persona iscritta al Nuovo Registro Provinciale Co-Manager) è calcolato in proporzione alla durata del contratto di sostituzione, calcolata considerando l'anno commerciale.
2. Nel caso di sostituzione con contratto di lavoro di tipo subordinato a tempo parziale il calcolo del contributo avverrà anche sulla base della percentuale delle ore di lavoro svolte dal/dalla sostituto/a (così come indicate nel piano operativo) rispetto a quelle previste per il tempo pieno dal contratto collettivo.
3. In sede di liquidazione il contributo verrà rideterminato in base all'effettiva spesa sostenuta se inferiore all'importo concesso. Nel caso in cui il rapporto tra la richiedente e il/la sostituto/a abbia natura dipendente sarà rideterminato riconoscendo fino al 100% dell'importo netto risultante dal cedolino paga. Nel caso in cui il rapporto tra la richiedente e il/la sostituto/a abbia natura autonoma, sarà rideterminato riconoscendo fino al 70% dell'imponibile delle fatture (esclusa IVA) emesse per lo svolgimento delle attività del contratto legato al programma operativo. In caso di sostituzione con lavoratrice/tore già alle dipendenze, se il progetto inizia in corso di mese, l'importo netto risultante dal cedolino paga viene riproporzionato con il criterio dell'anno commerciale. (es. inizio il 27 gennaio, busta paga di gennaio pari a 2.150,00 € netto, diviso 30 giorni per 4 [27, 28, 29 e 30 gennaio]; inizio il 27 febbraio, busta paga di febbraio pari a 2.150,00 € netto, diviso 30 giorni per 4 [27, 28, 29 e 30 febbraio]).

#### **Art. 6 - Esclusioni**

1. Non sono finanziati progetti:
  - a) che prevedono la sostituzione della richiedente con coniuge/convivente, parenti e affini entro il secondo grado della medesima;

- b) nel caso di società, che prevedono la sostituzione della richiedente con soci o con coniuge/convivente, parenti e affini entro il secondo grado dei soci medesimi;
- c) che prevedono la sostituzione della richiedente con i partecipanti all'impresa familiare di cui all'art. 230 bis c.c. o con gli associati in partecipazione di cui agli articoli 2549 e seguenti del codice civile.

#### **Art. 7 - Modalità di accesso**

1. La domanda, unitamente al programma operativo, deve essere inviata prima dell'inizio della sostituzione e comunque non può essere presentata prima dei 90 giorni antecedenti l'inizio della sostituzione.
2. Il contratto di lavoro dipendente, le eventuali modifiche afferenti al rapporto di lavoro di personale già alle dipendenze della richiedente o il contratto di prestazione professionale vanno sottoscritti in via anticipata o al massimo contestuale all'avvio del progetto di sostituzione.
3. In caso di interruzione anticipata del rapporto di sostituzione per cause indipendenti dalla volontà della richiedente, entro 30 giorni (dimissioni volontarie o interruzione del contratto professionale finalizzato alla sostituzione) è possibile presentare un ulteriore progetto a completamento del precedente e comunque restando entro il limite di contributo concesso per quel figlio.

#### **Art. 8 - Programma Operativo del progetto**

1. In caso di lavoro subordinato il programma operativo deve riportare:
  - a) il numero delle ore, la durata (dal\_ al), l'orario di lavoro, il luogo di svolgimento dell'incarico e l'inquadramento rispetto al contratto collettivo di riferimento;
  - b) i contenuti e gli obiettivi del lavoro che dovrà essere svolto.
2. Per le prestazioni di lavoro autonomo o professionali il programma operativo deve riportare:
  - a) la durata (dal\_ al) e, ove previsto, il luogo di svolgimento dell'incarico;
  - b) i contenuti e gli obiettivi del lavoro che dovrà essere svolto;
  - c) il costo preventivato della prestazione relativo all'intero periodo.

#### **Art. 9 - Sospensione della maturazione della rata**

1. La maturazione delle rate si interrompe per periodi di assenza del/la dipendente superiori a 30 giorni di calendario se subentra l'ente previdenziale a copertura del costo del lavoro (cassa integrazione guadagni, congedo parentale, di maternità e malattia); di conseguenza il contributo è ridotto in proporzione alla durata del periodo.
2. Nei casi di congedo parentale, di maternità e malattia la richiedente può presentare un'integrazione alla domanda iniziale con un progetto di stessa durata (dal\_ al) e modalità di sostituzione.

#### **Art. 10 - Modalità di liquidazione**

1. Il contributo concesso è erogato in quote semestrali previa richiesta e presentazione di idonea documentazione attestante gli avvenuti pagamenti delle retribuzioni (in caso di lavoro dipendente) o dei compensi relativi alla prestazione professionale (in caso di lavoro autonomo).

2. La liquidazione del saldo è subordinata alla presentazione di una relazione conclusiva sull'attività svolta, debitamente sottoscritta dalla richiedente.
3. Qualora il progetto preveda una durata inferiore a sei mesi il saldo viene erogato alla conclusione del progetto medesimo. Qualora l'ultima rata sia inferiore ai sei mesi, il saldo è costituito dalle ultime due rate.